

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

4[^] SESSIONE – UDINE 13/04/02

2° CASO:

“SOSPENSIONE DEI DIRITTI PREVISTI PER I CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI”.

Sottoponiamo all'attenzione di questo Tribunale il caso di Nicola, un ragazzino di sette anni con handicap plurimo.

Al momento della nascita, avvenuta in fase prematura alla 26[^] settimana di gestazione con presentazione traversa e con taglio cesareo, per una grave insufficienza respiratoria viene intubato, trasferito in reparto intensivo, e sottoposto a ventilazione assistita per 41 giorni.

Al secondo giorno di vita una ecografia cerebrale evidenziava la comparsa di una emorragia intraventricolare sinistra di 4° grado e di 2° grado a destra.

I monitoraggi ecografici successivi dimostravano dilatazione dei ventricoli laterali soprattutto a sinistra con poroencefalia parietale sinistra.

Alle dimissioni, avvenute a tre mesi e sei giorni, la diagnosi: “ *distress respiratorio grave, emorragia endocranica, epatopatia colestatica*”.

Oltre all'indicazione di una terapia farmacologica da seguire, veniva consigliato alla famiglia di sottoporre nel futuro Nicola ad una serie di visite di controllo fra le quali l'oculistica.

A dieci mesi il bambino ha iniziato a frequentare un centro medico di riabilitazione di tetraparesi di tipo ipoposturale con maggior compromissione destra e turbe visive.

A due anni di vita è stato sottoposto, presso il Policlinico S. Matteo di Pavia, ad una risonanza magnetica che ha evidenziato la quasi completa assenza dell'emisfero cerebrale di destra sostituito da un'ampia raccolta liquorale.

La famiglia, su consiglio medico, ha valutato di sottoporre Nicola ad una serie di test di controllo rivolgendosi ad uno dei centri più quotati in Lombardia:

L'Istituto Scientifico Eugenio Medea de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini (LC).

È nostra intenzione, nel seguito della presentazione di questa patologia, volutamente tralasciare gli altri aspetti di disabilità che il Signore ha voluto donare al piccolo Nicola. Ci vogliamo soffermare unicamente sul particolare dell'aspetto visivo.

Questo non perchè gli altri elementi invalidanti sono di minor grado e meno importanti, anzi tutt'altro, ma è nel campo delle condizioni della vista che permea il nostro intervento.

La visita oculistica presso lo specialista dell'Istituto Medea ha rilevato una atrofia ottica totale con escavazione temporale ad un'ampia area di distrofia periferica.

I movimenti oculari a campo bloccato sono gravemente compromessi.

Parziale il compenso con il movimento del corpo.

Nicola localizza gli stimoli visivi generalmente senza fissarli ed attiva tentativi di afferramento degli oggetti con rilevanti aspetti di in coordinazione oculo-manuale.

L'acuità visiva consente la percezione di oggetti di medie dimensioni fino a 40 cm da se.

Il bambino presenta una grave turba della funzione visiva che si evidenzia come sospetta alterazione dell'acuità visiva e del campo visivo.

Rilevante in coordinazione oculo motoria.

Nello stesso anno (1997) la Commissione Sanitaria per l'accertamento degli stati di invalidità civile ha riconosciuto Nicola invalido al 100% con necessità di assistenza

continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18 11/02/1980 e L. 118 30/03/1971).

Per correttezza si precisa che detta commissione ha esaminato l'insieme delle disabilità di Nicola.

Nell'anno 2000 un'altra Commissione Sanitaria per l'accertamento degli stati di invalidità, entrando nel pur merito delle condizioni visive, ha riconosciuto Nicola *"cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi"*, (L. 382 27 /05/70).

Questa legge sancisce la disciplina favore di questi soggetti con tutte le disposizioni anche in maniera economica pensionistica.

La stessa Commissione ha confermato l'atrofia ottica e la percezione degli oggetti a 40 cm.

La Fondazione Robert Hollman di Padova, importantissimo e riconosciuto Centro, a cui la famiglia si è rivolta per la situazione del figlio ha confermato la diagnosi di atrofia e della percezione visiva alla distanza di 38cm.

Questa valutazione è avvenuta dopo un periodo di frequenza durato due mesi con grossi sacrifici per i genitori che abitano in altra regione.

Nell'anno 2001 l'Ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova riconfermava, a seguito di test, la diagnosi precedente.

Il 6 novembre 2001 una terza Commissione Sanitaria per l'accertamento degli stati di invalidità civile riconosceva a Nicola, viste le sue condizioni visive, l'invalidità totale permanente con inabilità del 100%.

Dichiara il visus a 1/15.

Ma per una 4^a Commissione, tre mesi dopo, l'11/02/2002, Nicola, per il campo visivo, *non è più invalido, assenza di patologia, minore senza difficoltà.*

I genitori, sentendosi presi in giro, si sono rivolti nuovamente all'Azienda Ospedaliera di Padova il cui reparto di oftalmologia pediatrica in data 01/03/2002 dichiara che Nicola ha un *visus di 1/30 e quindi inferiore a quella soglia di 1/20 secondo cui, sotto la quale soglia, spettano diritti previsti per i ventessimisti.*

Ci si chiede:

E' forse la caccia al falso invalido?

Ma chi non è vedente Nicola o i membri di quest'ultima Commissione?

È forse un intervento mirato ad un risparmio economico sul costo di prestazioni o su emolumenti pensionistici?

I genitori di Nicola si sono presentati con onestà sulla patologia del proprio figlio. Onestà suffragata da molteplici esami e visite mediche.

Tutto comprovato da documentazione medica che pongono all'esame di questo Tribunale.

Chiedono l'applicazione di un diritto, il diritto di veder riconoscere al proprio figlio cioè che la legge prevede.

I genitori chiedono che Nicola sia riconosciuto in base alla L. 138 del 03/04/2001 art. 3 "Cieco parziale" intendendo con parziale che ha un residuo visivo non superiore a 1/20.

IL TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI

Composto dai Sig.ri :

Dott. Piero F. CalabròPresidente
Dott. Mario FraticelliGiudice
Dott. Aldo CelentanoGiudice
Dott. Riccardo AtanasioGiudice
Dott. Nicola ProtoGiudice
Dott. Salvatore DovereGiudice
Dott. Ciro AngelillisGiudice
Dott. Silvio CinqueGiudice Relatore
Dott. Nicola ClivioGiudice

nella sessione tenutasi il 13.4.2002 presso il Salone del Parlamento del Castello di Udine, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente:

PARERE:

Sul caso del bambino Nicola, di 7 anni, con particolare riguardo alla patologia visiva da cui lo stesso è affetto.

Il Tribunale dei Diritti dei Disabili:

Esaminata la documentazione amministrativa e sanitaria in atti, osserva quanto segue:

deve premettersi che dalle complessive risultanze delle relazioni mediche sottoposte all'esame di questo Tribunale, emerge senza ombra di dubbio un gravissimo quadro patologico determinato da numerosi aspetti di disabilità, tanto che già nel febbraio 1997 la relazione clinica redatta dall'Istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini(LC), a firma del neuropsichiatra infantile Dott.ssa Giammari Aldè, evidenziava le varie patologie a cui era affetto il bimbo al secondo anno di vita, ravvisando, in particolare, una grande turbe della funzione visiva, che si presenta come sospetta alterazione della acuità visiva e del campo visivo (*il bambino "non fissa e non segue"; percepisce "oggetti di medie dimensioni fino a circa 40 cm. da sé"*), oltre che una rilevante incoordinazione oculomotoria.

La stessa relazione, sottolineata tale grave otticopatia, indicava una serie di esercizi di stimolazione neurovisiva ai quali sottoporre il bambino al fine di migliorare la sua attenzione globale ed il suo interesse verso l'esterno.

Ciò premesso, presso atto che nella seduta del 21.1. 2000 la Commissione Sanitaria regionale per l'accertamento degli stati d'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, entrando nel merito delle condizioni visive, ha riconosciuto Nicola "*cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi*", il Tribunale non può non rilevare la palese contraddittorietà tra tale valutazione medica specialistica e quella invece contenuta nella certificazione della stessa Commissione Sanitaria regionale in data 11.2.2002, la quale, accertato il "*visus*" pari ad 1/15, ha riconosciuto Nicola "*non invalido*", minore senza difficoltà in assenza di patologie.

Va rilevato, in ogni caso, che la Commissione Sanitaria regionale, nella certificazione anzidetta, non ha espressamente disposto la sospensione della procedura per ottenere la pensione o l'assegno d'invalidità, ai sensi dell'art. 1, co. 7°, L. 295/90, ciò che avrebbe potuto fare, del resto, solo "*indicandone specifica e dettagliata motivazione medico-legale*", come previsto dalla norma stessa, tenuto conto che ogniqualvolta viene revocato, ovvero anche solo modificato, un atto di un Ente amministrativo che indica sui diritti di terzi, è necessaria idonea, specifica ed adeguata motivazione che dia conto della successiva diversa valutazione effettuata.

Ciononostante, escluso che nella presente sede - in assenza di apposita consulenza medico-legale espletata da ausiliario dell'organo giudicante - si possa entrare nel merito della valutazione tecnica circa la misura del "*visus*" di Nicola, dichiarandolo inferiore ovvero superiore alla soglia del ventesimo previsto dalla legge del riconoscimento della condizione di "*cieco parziale*" ai sensi dell'art. 3, lett. a, della legge 3 aprile 2001, n. 138, e pur prendendo atto che una successiva certificazione della Clinica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in data 1.3.2002, ha certificato il "*visus*" inferiore ad 1/20, questo Tribunale ritiene che avverso l'ultima decisione della Commissione Sanitaria regionale (quella del 11.2.2002) i familiari di Nicola possano esperire il rimedio previsto dall'art. 1, co. 8°, della legge n. 295/90, che consiste in un ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della Commissione Sanitaria regionale, al Ministro del Tesoro (ora Ministro per l'economia), il quale decide entro centottanta giorni, sentita la Commissione medica superiore e d'invalidità civile. Avverso la decisione del Ministro della stessa norma è poi ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Per i motivi illustrati il Tribunale dei Diritti dei Disabili, considerata priva di adeguata e specifica motivazione, nonché palesemente contraddittoria, rispetto alle precedenti, l'ultima decisione della Commissione Sanitaria regionale, adottata l'11.2.2002, ritiene esperibile il rimedio in via amministrativa e, successivamente, giurisdizionale previsto dall'art. 1, co. 8°, della legge n. 295/90, cui si è fatto cenno.

Così deciso in Udine, nella seduta del 13 aprile 2002

Il Relatore

Il Presidente